EDIZIONE STRAORDINARIA

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I **Anno 110° — Numero 111**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **ROMA - Mercoledì, 30 aprile 1969** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 19.030 - Semestrale L. 10.020 - Trimestrale L. 5.520 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180 - Supplementi ordinari: L. 90 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 14.330 - Semestrale L. 8.020 - Trimestrale L. 4.520 - Un fascicolo L. 80 - Fascicoli annate arretrate: L. 160.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra) e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze e Genova possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

LEGGI E DECRETI

DECRETO MINISTERIALE 7 marzo 1969.

Norme per la concessione di contributi dello Stato a favore dell'ammasso volontario delle carrube di produzione 1968, effettuato dalla Federazione italiana dei consorzi agrari.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Ritenuta la necessità di incoraggiare e sostenere lo ammasso volontario delle carrube di produzione 1968 per favorirne la regolare immissione sul mercato;

Visto l'art. 8 della legge 27 ottobre 1966, n. 910;

Ritenuto che sussistono le condizioni previste dallo art. 8 del decreto ministeriale 20 gennaio 1967, con il quale sono stati determinati i criteri generali per l'applicazione degli interventi di cui alla citata legge 27 ottobre 1966, n. 910;

Vista la domanda presentata dalla Federazione italiana dei consorzi agrari intesa ad ottenere la concessione dei contributi previsti dall'art. 8 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, per l'ammasso volontario delle carrube di produzione 1968;

Ritenuto che l'ente richiedente presenta i requisiti richiesti per l'attuazione dell'ammasso;

Visto l'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1967, n. 446;

Decreta:

Art. 1.

E' accolta la domanda della Federazione italiana dei consorzi agrari con sede in Roma intesa ad ottenere, ai sensi dell'art. 8 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, il contributo dello Stato nelle spese complessive di gestione, nonchè un concorso negli interessi gravanti sui prestiti contratti per la corresponsione di acconti ai conferenti, per l'attuazione dell'ammasso volontario delle carrube di produzione 1968 entro il limite complessivo di quintali 150.000 di prodotto conferiti fino al 31 dicembre 1968.

Art. 2.

L'ammasso volontario delle carrube, attuato nelle provincie maggiormente produttrici, è effettuato dalla Federazione italiana dei consorzi agrari la quale è autorizzata ad avvalersi dell'opera dei consorzi agrari provinciali e di cooperative di produttori da essa riconosciute idonee al deposito ed alla conservazione del prodotto.

Le condizioni, in base alle quali l'ente gestore regola le varie operazioni di ammasso, nonchè i rapporti tra ente gestore stesso e conferente, debbono essere stabilite da apposito regolamento da sottoporre alla approvazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e si intendono accettate da ciascun conferente all'atto del conferimento.

Art. 3.

Sono concessi alla Federazione italiana dei consorzi agrari:

a) un contributo nelle spese complessive di gestione per l'attuazione dell'iniziativa di cui al precedente articolo 1, nella misura massima del 90 % delle spese stesse;

b) un concorso negli interessi sui prestiti contratti per la corresponsione di acconti ai conferenti fino alla misura del 5 % del capitale mutuato.

La spesa complessiva per l'erogazione dei contributi di cui sopra non potrà superare l'importo di lire 100 milioni.

Art. 4.

Ai produttori agricoli che conferiscono le carrube all'ammasso volontario è corrisposto, all'atto della consegna del prodotto e a richiesta del conferente, un acconto che non potrà essere inferiore all'80 % del valore di mercato delle carrube.

Il finanziamento per la corresponsione del suddetto acconto deve essere assicurato dalla Federazione italiana dei consorzi agrari mediante convenzioni con istituti di credito il cui schema-tipo deve essere approvato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 5.

Al fine di agevolare lo svolgimento della gestione, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, su richiesta dell'ente gestore, può corrispondere acconti nella misura massima di L. 450 per ogni quintale di prodotto conferito.

L'ammontare complessivo di tali acconti non potrà, comunque, superare il 70 % dei contributi concessi con il presente decreto.

La domanda intesa ad ottenere il pagamento dei suddetti acconti deve essere corredata dagli elenchi nominativi dei conferenti, vistati dai presidenti delle commissioni provinciali di cui al successivo art. 7 e nei quali devono essere indicati i quantitativi di prodotto da ciascuno conferiti e gli acconti corrisposti.

Art. 6.

Per ottenere l'erogazione dei contributi concessi la Federazione italiana dei consorzi agrari deve presentare, in duplice esemplare, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, entro diciotto mesi dalla data di chiusura dei conferimenti:

1) domanda di pagamento del contributo firmata dal legale rappresentante dell'ente gestore. Tale domanda deve contenere l'espresso impegno di restituire allo erario dello Stato le somme che risultassero eventualmente riscosse in più del dovuto ed indicare le modalità di pagamento del contributo (accreditamento in conto corrente bancario o postale);

2) relazione tecnico-amministrativa sullo svolgimento della gestione e sui risultati conseguiti;

3) elementi necessari per stabilire per ogni provincia il costo pro-quintale delle spese complessive di gestione (raccolta, cernita, accentramento, apprezzamento, custodia, conservazione, assicurazione contro l'incendio ed il furto del prodotto, vendita e consegna agli acquirenti, spese generali di amministrazione, ecc.);

4) elenchi nominativi dei conferenti distinti per provincia, con l'indicazione della misura delle anticipazioni corrisposte e della data di conferimento dei quantitativi di carrube da ciascuno conferiti. Tali elenchi devono essere vistati dai presidenti delle commissioni provinciali di cui al successivo art. 7;

5) elenco delle vendite e delle eventuali giacenze del prodotto conferito;

6) dichiarazione con la quale il legale rappresentante dell'ente gestore attesta, sotto la sua personale responsabilità, l'ammontare degli eventuali prestiti ottenuti ai sensi dell'art. 11 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, e l'importo del concorso dello Stato sui prestiti stessi;

7) dichiarazione degli istituti bancari finanziatori attestanti l'ammontare delle anticipazioni pagate ai conferenti.

Le firme apposte sulla domanda di cui al punto 1) e sulla dichiarazione di cui al punto 6) debbono essere debitamente autenticate.

In base agli elementi ed ai documenti forniti dall'ente gestore ai sensi dei precedenti comma, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sentito il parere della commissione centrale di cui al successivo art. 8 adotterà le relative determinazioni circa i contributi da erogare e disporrà la conseguente liquidazione.

Art. 7.

In ciascuna delle provincie nelle quali è attuato l'ammasso volontario previsto dal presente decreto è istituita, presso l'ispettorato provinciale dell'agricoltura, una commissione composta da:

capo dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura che la presiede;

un rappresentante periferico della ragioneria provinciale dello Stato designato dalla sua amministrazione;

un rappresentante dell'ente gestore;

due rappresentanti dei produttori conferenti designati dal prefetto.

Nelle deliberazioni, a parità di voti, prevale quello del presidente.

Tale commissione ha il compito di:

a) assistere l'ente gestore in tutto quanto attiene l'applicazione del presente decreto;

b) risolvere in via amministrativa le contestazioni che dovessero sorgere tra l'ente gestore ed i conferenti;

c) controllare gli elenchi nominativi dei conferenti di cui al precedente art. 6;

d) accertare che le spese provinciali di gestione siano contenute nei limiti necessari al regolare svolgimento dell'ammasso volontario.

Art. 8.

Con successivo provvedimento sarà istituita presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste una commissione consultiva centrale con il compito di:

a) esprimere un parere sul valore medio di mercato delle carrube ai fini di determinare la congruità degli acconti corrisposti ai conferenti;

b) assistere l'ente gestore per assicurare il regolare funzionamento dell'ammasso volontario nelle provincie in cui esso viene effettuato;

c) esprimere il proprio parere sulla opportunità dell'eventuale lavorazione del prodotto;

d) esprimere il proprio parere sugli elementi forniti dall'ente gestore per la determinazione del costo pro-quintale delle spese complessive di gestione.

Art. 9.

Ultimata la vendita del prodotto conferito, l'ammontare dei ricavi, maggiorato dei contributi che lo Stato erogherà all'ente gestore ai sensi del presente decreto ed al netto delle anticipazioni corrisposte, degli oneri di finanziamento e delle spese di gestione, verrà ripartito tra i conferenti. Qualora i costi complessivi della gestione risultassero superiori ai ricavi maggiorati dei contributi, ciascun conferente è tenuto a rimborsare alla gestione stessa la quota parte eccedente l'anticipazione ricevuta.

Art. 10.

E' in facoltà del Ministero dell'agricoltura e delle foreste di disporre ispezioni e controlli per accertare il regolare funzionamento della gestione.

Art. 11.

Entro sei mesi dalla chiusura della gestione, l'ente gestore presenterà al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, il rendiconto finale della gestione stessa.

In tale rendiconto saranno indicati i quantitativi di carrube conferiti e venduti, le spese di gestione, in esse compresi gli oneri di finanziamento, l'importo erogato a titolo di acconto ai conferenti, le somme ricavate dalla vendita del prodotto, i contributi erogati dallo Stato e le liquidazioni effettuate ai conferenti.

Art. 12.

Sul capitolo 5199/R dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario 1969 è impegnata la somma di lire 100 milioni per l'erogazione dei contributi concessi con il presente decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 marzo 1969

Il Ministro: VALSECCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 aprile 1969
Registro n. 5 Agricoltura e foreste, foglio n. 357

(3789)

DECRETO MINISTERIALE 11 aprile 1969.

Approvazione di due tariffe di assicurazione sulla vita e delle relative clausole particolari, presentate dalla società per azioni C.A.I. - Compagnia di assicurazione italiana, con sede in Roma.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della Società per azioni - C.A.I. - Compagnia di assicurazione italiana, con sede in Roma, intesa ad ottenere l'approvazione di due tariffe di assicurazione sulla vita e delle relative clausole particolari di polizza;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita e le relative clausole particolari di polizza, presentate dalla Società per azioni - C.A.I. - Compagnia di assicurazione italiana, con sede in Roma:

Tariffa relativa all'assicurazione temporanea con visita medica, a premio unico, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato, quando questa avvenga entro un determinato periodo di tempo;

Tariffa relativa all'assicurazione temporanea con visita medica, a premio annuo, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato, quando questa avvenga entro un determinato periodo di tempo.

Roma, addì 11 aprile 1969

Il Ministro: TANASSI

(3662)

DECRETO MINISTERIALE 11 aprile 1969.

Autorizzazione alla società « Auditors Italiana S.p.A. - società fiduciaria e di revisione », con sede in Roma, ad esercitare attività fiduciaria e di revisione.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966, che disciplina l'attività delle società fiduciarie e di revisione;

Visto il regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, contenente le norme per l'attuazione della citata legge 23 novembre 1939, n. 1966;

Vista la domanda presentata dalla società « Auditors italiana S.p.a. - Società fiduciaria e di revisione », con sede in Roma, diretta a conseguire la prescritta autorizzazione all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione;

Accertato che la società ha adempiuto a tutti gli obblighi all'uopo stabiliti dalla legge e dal regolamento anzidetto;

Accertata altresì la regolarità della documentazione presentata dalla società stessa;

Decreta:

La società « Auditors italiana S.p.a. - Società fiduciaria e di revisione », con sede in Roma, è autorizzata all'esercizio di attività fiduciarie e di revisione, ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966 e del regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 aprile 1969

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
TANASSI

Il Ministro per la grazia e giustizia
GAVA

(3733)

DECRETO MINISTERIALE 14 aprile 1969.

Approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita e delle relative condizioni particolari di polizza presentate dalla società per azioni « La Previdente - Compagnia italiana di assicurazioni », con sede in Milano.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63 e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della società per azioni « La Previdente - Compagnia italiana di assicurazioni », con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita, e delle relative condizioni particolari di polizza;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita, e le relative condizioni particolari di polizza, presentate dalla società per azioni « La Previdente - Compagnia italiana di assicurazioni », con sede in Milano:

Tariffa II/R, relativa all'assicurazione a vita intera, a premio temporaneo, di un capitale adeguabile annualmente, in base ad un parametro determinato e pagabile alla morte dell'assicurato, in qualunque momento essa avvenga;

Tariffa V/R, relativa all'assicurazione mista, a premio annuo, di un capitale adeguabile annualmente in base ad un parametro determinato e pagabile ad una epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, ovvero immediatamente, in caso di sua premorienza;

Tariffa XXX/R 3%, relativa all'assicurazione temporanea, a premio annuo, di un capitale decrescente annualmente, per durata di 5 e 10 anni, pagabile alla morte dell'assicurato qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo, complementare alle tariffe vita intera e mista che prevedono l'adeguamento automatico del capitale;

Tariffa XXIV/R(M-F), relativa all'assicurazione di una rendita vitalizia differita, a premi e prestazioni adeguabili annualmente in base ad un parametro determinato e pagabile da un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita;

Tariffa XXVI/R(M-F), relativa all'assicurazione di una rendita vitalizia differita, a premi e prestazioni adeguabili annualmente in base ad un parametro determinato, pagabile da un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita e con la condizione della restituzione dei premi pagati in caso di sua premorienza;

Fattori di conversione al tasso del 3 % per il pagamento rateato della rendita annuale;

Condizioni particolari di polizza per le assicurazioni che prevedono l'adeguamento automatico annuale delle prestazioni in base ad un parametro determinato.

Roma, addì 14 aprile 1969

Il Ministro: TANASSI

(3663)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Moraro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 19 aprile 1969, il comune di Moraro (Gorizia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.244.675, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3826)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Revoca degli amministratori e dei sindaci della società cooperativa edilizia « Desperados », con sede in Cagliari

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 28 marzo 1969, è stata disposta la revoca degli amministratori e dei sindaci della società cooperativa edilizia « Desperados », con sede in Cagliari, costituita in data 20 febbraio 1959 per atto del notaio dott. Felice Contu ed è stato nominato commissario governativo, per il periodo di sei mesi dalla data del decreto stesso, il dott. Marcello Anedda.

(3674)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1969, registrato alla Corte dei conti il 20 marzo 1969, registro n. 25, foglio n. 199, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto il 4 gennaio 1966 dalla prof.ssa Li Cavoli Mangiaracina Rosa, avverso la punizione disciplinare della sospensione dalla retribuzione e dall'insegnamento per un mese, inflittale dal provveditore agli studi di Palermo.

Con decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1969, registrato alla Corte dei conti il 22 marzo 1969, registro n. 26, foglio n. 22, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto il 22 giugno 1966 dalla prof.ssa Gianota Laura, avverso la decisione n. 17043 del 15 dicembre 1965 emessa dal provveditore agli studi di Salerno in materia di riduzione del numero delle ore di insegnamento.

Con decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1969, registrato alla Corte dei conti il 20 marzo 1969, registro n. 25, foglio n. 196, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto dal prof. Tornatore Giovanni, avverso la decisione della commissione ex art. 5, legge 1955/160, costituita presso il provveditorato agli studi di Agrigento, che ha respinto il gravame gerarchico dallo stesso proposto in ordine all'esclusione dalle graduatorie provinciali per l'insegnamento di francese, storia e filosofia e materie giuridiche ed economiche per l'anno scolastico 1966-67.

Con decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1969, registrato alla Corte dei conti il 20 marzo 1969, registro n. 25, foglio n. 200, è stato accolto il ricorso straordinario prodotto dalla prof.ssa Spina Pascale Livia, avverso la decisione della commissione di cui all'art. 5 della legge 19 marzo 1955, n. 160, costituita presso il provveditorato agli studi di Avellino, che ha respinto il ricorso gerarchico proposto da detta insegnante contro il provvedimento di assegnazione « per sistemazione » alla scuola media « Solimena » durante l'anno scolastico 1965-66.

(3767)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Attribuzione della gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di Poggio Imperiale alla sezione di credito agrario del Banco di Napoli.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e le successive modificazioni;

Visti l'art. 31 del regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e le successive modificazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e le successive modificazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Ritenuto che la Cassa comunale di credito agrario di Poggio Imperiale (Foggia) non possa utilmente funzionare;

Dispone:

La gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di Poggio Imperiale (Foggia) è affidata alla sezione di credito agrario del Banco di Napoli, con sede in Napoli, che dovrà prendere in consegna, redigendo apposito verbale, le attività e gli atti dell'ente anzidetto.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 aprile 1969

Il Governatore: CARLI

(3738)

COMMISSARIATO DEL GOVERNO NELLA REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

Ripristino di cognome nella forma tedesca

IL VICE COMMISSARIO DEL GOVERNO

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17 ed il decreto ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del citato regio decreto-legge n. 17;

Visto il decreto del prefetto di Bolzano del 9 marzo 1936, n. 2460/R/Gab. con cui al sig. Hinteregger Giuseppe di Antonio, nato a Luson il 16 agosto 1903, venne accordata la riduzione del cognome nella forma italiana di Aldoni;

Vista la domanda di restituzione del cognome nella forma tedesca presentata in data 9 novembre 1967 della sig.ra Aldoni Rosalia in Hinteregger, nata a Luson il 17 febbraio 1932, figlia del predetto, in atto residente a Luson, frazione Villa n. 52;

Ritenuto che le ragioni addotte dalla richiedente sono attendibili e tali da giustificare l'adozione di un provvedimento di revoca del decreto suaccennato;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 20 aprile 1946, n. 67602/38435/19;

Visto l'art. 76 dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5;

Visto il decreto n. 4777/Gab. del 27 agosto 1966, con cui il Commissario del Governo delega al Vice commissario proprie attribuzioni per la provincia di Bolzano;

Decreta:

Il decreto del prefetto di Bolzano del 9 marzo 1936, n. 2460/R/Gab. è revocato a decorrere dalla data del presente decreto limitatamente alla sottoindicata persona.

Per effetto di tale revoca il cognome della signora Aldoni Rosalia in Hinteregger, nata a Luson il 17 febbraio 1932 ed ivi residente, frazione Villa n. 52, viene ripristinato nella forma tedesca di Hinteregger.

Il sindaco del comune di Luson provvederà alla notifica del presente decreto all'interessata a termini del paragrafo VI, comma terzo, delle istruzioni ministeriali anzidette e curerà tutti gli altri adempimenti demandatigli dai paragrafi IV e V delle istruzioni medesime.

Bolzano, addì 1° aprile 1969

Il Vice commissario del Governo: MASCI

(3594)

IL VICE COMMISSARIO DEL GOVERNO

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17 ed il decreto ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del citato regio decreto-legge n. 17;

Visto il decreto del prefetto di Bolzano del 7 maggio 1935, n. 816/R/Gab., con cui al sig. Oberhofer Giovanni di Giovanni, nato a Luson il 9 febbraio 1893, venne accordata la riduzione del cognome nella forma italiana di Oberti;

Vista la domanda di restituzione del cognome nella forma tedesca presentata in data 15 novembre 1967 dal sig. Oberti Giovanni, nato a Luson il 9 febbraio 1893, in atto ivi residente frazione Ronco n. 4;

Ritenuto che le ragioni addotte dal richiedente sono attendibili e tali da giustificare l'adozione di un provvedimento di revoca del decreto suaccennato;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 20 aprile 1946, n. 67602/38435/19;

Visto l'art. 76 dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5;

Visto il decreto n. 4777/Gab. del 27 agosto 1966, con cui il Commissario del Governo delega al Vice commissario proprie attribuzioni per la provincia di Bolzano;

Decreta:

Il decreto del prefetto di Bolzano del 7 maggio 1935, n. 816/R/Gab. è revocato a decorrere dalla data del presente decreto limitatamente alla sottoindicata persona.

Per effetto di tale revoca il cognome del sig. Oberti Giovanni nato a Luson il 9 febbraio 1893 ed ivi residente, frazione Ronco n. 4, viene ripristinato nella forma tedesca di Oberhofer.

Il sindaco del comune di Luson provvederà alla notifica del presente decreto all'interessato a termini del paragrafo VI, comma terzo, delle istruzioni ministeriali anzidette e curerà tutti gli altri adempimenti demandatigli dai paragrafi IV e V delle istruzioni medesime

Bolzano, addì 1° aprile 1969

(3597) *Il Vice commissario del Governo*: MASCI

IL VICE COMMISSARIO DEL GOVERNO

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17 ed il decreto ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del citato regio decreto-legge n. 17;

Visto il decreto del prefetto di Bolzano del 6 dicembre 1935, n. 1714/R/Gab., con cui al sig. Moser Giuseppe fu Michele, nato il 9 novembre 1884, venne accordata la riduzione del cognome nella forma italiana di Moso;

Vista la domanda di restituzione del cognome nella forma tedesca presentata in data 13 gennaio 1969 dal sig. Moso Antonio Giuseppe, nato a Rifiano il 16 agosto 1934, figlio del predetto, in atto residente a Merano, via S. Caterina n. 17;

Ritenuto che le ragioni addotte dal richiedente sono attendibili e tali da giustificare l'adozione di un provvedimento di revoca del decreto suaccennato;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 20 aprile 1946, n. 67602/38435/19;

Visto l'art. 76 dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5;

Visto il decreto n. 4777/Gab. del 27 agosto 1966, con cui il Commissario del Governo delega al Vice commissario proprie attribuzioni per la provincia di Bolzano;

Decreta:

Il decreto del prefetto di Bolzano del 6 dicembre 1935, n. 1714/R/Gab. è revocato a decorrere dalla data del presente decreto limitatamente alla sottoindicata persona.

Per effetto di tale revoca il cognome del sig. Moso Antonio Giuseppe, nato a Rifiano il 16 agosto 1934 e residente a Merano, via S. Caterina 17, viene ripristinato nella forma tedesca di Moser.

Il sindaco del comune di Merano provvederà alla notifica del presente decreto all'interessato a termini del paragrafo VI, comma terzo, delle istruzioni ministeriali anzidette e curerà tutti gli altri adempimenti demandatigli dai paragrafi IV e V delle istruzioni medesime.

Bolzano, addì 2 aprile 1969

(3598) *Il Vice commissario del Governo*: MASCI

IL VICE COMMISSARIO DEL GOVERNO

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17 ed il decreto ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del citato regio decreto-legge n. 17;

Visto il decreto del prefetto di Bolzano del 29 maggio 1935, n. 915/R/Gab., con cui al sig. Fritz Giuseppe fu Serafino, nato a Sluderno il 19 febbraio 1904, venne accordata la riduzione del cognome nella forma italiana di Frizzi;

Vista la domanda di restituzione del cognome nella forma tedesca presentata in data 23 dicembre 1968 dal sig. Frizzi Francesco Giuseppe, nato a Prato Stelvio il 28 ottobre 1932, figlio del predetto, in atto abitante in Rheinhausen, Feldstrasse n. 1;

Ritenuto che le ragioni addotte dal richiedente sono attendibili e tali da giustificare l'adozione di un provvedimento di revoca del decreto suaccennato;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 20 aprile 1946, n. 67602/38435/19;

Visto l'art. 76 dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5;

Visto il decreto n. 4777/Gab. del 27 agosto 1966, con cui il Commissario del Governo delega al Vice commissario proprie attribuzioni per la provincia di Bolzano;

Decreta:

Il decreto del prefetto di Bolzano del 29 maggio 1935, n. 915/R/Gab. è revocato a decorrere dalla data del presente decreto.

In conseguenza di tale revoca il cognome del sig. Frizzi Francesco Giuseppe, nato a Prato Stelvio il 28 ottobre 1932, abitante in Rheinhausen, Feldstrasse n. 1, viene ripristinato nella forma tedesca di Fritz.

Gli effetti del presente provvedimento si estendono alla moglie del predetto Weyers Helga, nata il 23 ottobre 1934 ed ai figli Heike, nata l'1 ottobre 1958 e Rolf, nato il 20 settembre 1962.

Il sindaco del comune di Prato Stelvio provvederà alla notifica del presente decreto all'interessato a termini del paragrafo VI, comma terzo, delle istruzioni ministeriali anzidette e curerà tutti gli altri adempimenti demandatigli dai paragrafi IV e V delle istruzioni medesime.

Bolzano, addì 2 aprile 1969

Il Vice commissario del Governo: MASCI

(3596)

PREFETTURA DI TRIESTE

Restituzione di cognome nella forma originaria

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Visto il decreto prefettizio n. 11419/573 S. Dor. della Valle di data 18 luglio 1933, con il quale il cognome di Domenico Marc, nato a Vipacco (già prov. di Trieste) il 27 settembre 1891, residente a S. Dorligo della Valle, n. 107, venne ridotto in forma italiana di « Marzi » a norma del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;

Vista la domanda in data 4 marzo 1969, corredata della prescritta documentazione, con la quale il sopranominato chiede il ripristino del proprio cognome nella forma originaria di « Marc »;

Visti gli atti, e ritenuto che l'istanza meriti accoglimento;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926;

Visto il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il decreto prefettizio n. 11419/573 S. Dor. della Valle di data 18 luglio 1933, specificato in epigrafe, è revocato. Di conseguenza il cognome, ridotto come sopra, di Domenico Marzi, è restituito nella sua forma originaria di « Marc ».

Il sindaco del comune di S. Dorligo della Valle è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti, di cui al decreto ministeriale 5 agosto 1926 sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessato.

Trieste, addì 21 aprile 1969

Il prefetto: CAPPELLINI

(3979)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Costituzione di sette sottocommissioni giudicatrici del concorso per esami e titoli a cinquecentonovanta posti di direttore didattico.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduti il testo unico e il regolamento generale sui servizi dell'istruzione elementare approvati, rispettivamente, con regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577 e con regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297, e successive modificazioni;

Veduti il testo unico delle disposizioni conseguenti allo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e il relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Veduta la legge 20 luglio 1961, n. 831, ed il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749, concernente le retribuzioni del personale statale;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, relativo ai compensi spettanti ai componenti le commissioni giudicatrici dei concorsi, modificato dalla legge 5 giugno 1967, n. 417;

Veduta la legge 23 maggio 1964, n. 380, recante disposizioni relative al reperimento del numero dei posti da assegnare mediante concorso ordinario;

Veduta la legge 9 agosto 1967, n. 805, relativa all'incremento del ruolo organico dei direttori didattici;

Veduto il decreto ministeriale 1° aprile 1968, registrato alla Corte dei conti, addì 16 aprile 1968, registro n. 29, foglio n. 293, con il quale è stato bandito un concorso per esami e per titoli a cinquecentonovanta posti di direttore didattico in prova;

Veduto il decreto ministeriale del 28 ottobre 1968, in corso di registrazione, con il quale è stata nominata la commissione giudicatrice del concorso predetto;

Considerato che i candidati, presenti alle prove scritte, sono quattromilaseicentotrentasei e che, pertanto, occorre integrare la commissione giudicatrice di un numero di componenti tale da permettere, unico restando il presidente, la nomina di sette sottocomissioni, costituite ciascuna di un numero di componenti pari a quello della commissione originaria e di un segretario aggiunto;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso per esami e per titoli a cinquecentonovanta posti di direttore didattico in prova è integrata dai seguenti componenti:

1ª *sottocommissione*:

Venturella dott. Amleto, ispettore generale nell'amministrazione centrale;

Borrino dott. Francesco, ispettore centrale per l'istruzione elementare;

Cavallaro prof.ssa Giulia, titolare di storia e filosofia nel liceo scientifico « Volta » di Milano ;

Muscari prof. Vincenzo, titolare di materie giuridiche ed economiche nell'istituto tecnico commerciale « Pier Crescenzi » di Bologna;

Molinari dott. Luciano, consigliere di 2ª classe nell'amministrazione centrale, segretario aggiunto.

2ª *sottocommissione*:

Mattei dott. Marco, ispettore generale nell'amministrazione centrale;

Migliorini dott. Umberto, ispettore centrale per l'istruzione elementare;

Tipaldi prof. Ezio Bruno, titolare di storia e filosofia nel liceo classico « Mameli » di Roma;

Mirone prof. Franco, titolare di materie giuridiche ed economiche nell'istituto tecnico commerciale « A. Diaz » di Napoli;

Gioffrè dott. Anna Maria, direttore di sezione nell'amministrazione centrale, segretario aggiunto.

3ª *sottocommissione*:

De Fabris dott. Armando, direttore di divisione nella amministrazione centrale;

Savarese prof. Corrado, ispettore centrale per l'istruzione elementare;

Papotti prof.ssa Ida, titolare di storia e filosofia nel liceo classico « Virgilio » di Mantova;

Mancinelli prof. Mario, titolare di materie giuridiche ed economiche nell'istituto tecnico commerciale « G. Medici del Vascello » di Roma;

Arbia dott. Rosario, direttore di sezione nell'amministrazione centrale, segretario aggiunto.

4ª *sottocommissione*:

Dalessandro dott. Paolo, direttore di divisione nell'amministrazione centrale;

Sottili prof. Giancarlo, ispettore centrale per l'istruzione elementare;

Romano prof. Vincenzo, titolare di storia e filosofia nel liceo classico « Sannazzaro » di Napoli;

Zuccaro prof. Ennio, titolare di materie giuridiche ed economiche nell'istituto tecnico commerciale « M. Buonarroti » di Frascati (Roma);

Mercuri dott. Pacifico, consigliere di 1ª classe nell'amministrazione centrale, segretario aggiunto.

5ª *sottocommissione*:

Fazio dott. Domenico, direttore di divisione nell'amministrazione centrale;

Magliulo prof. Costantino, ispettore centrale per l'istruzione elementare;

Lanzillotta prof. Giovanni, titolare di storia e filosofia nel liceo classico « E. Laterza » di Putignano (Bari);

Richard prof. Riccardo, titolare di materie giuridiche ed economiche nell'istituto tecnico commerciale « Cattaneo » di Milano;

Zacheo nata Spadea dott. Lucia, direttore di sezione nella amministrazione centrale, segretario aggiunto.

6ª *sottocommissione*:

Buscemi dott. Giuseppe, direttore di divisione nell'amministrazione centrale;

Russo prof. Carmine, ispettore centrale per l'istruzione elementare;

Galluccio prof. Alfredo, titolare di storia e filosofia nel liceo classico « De Sanctis » di Salerno;

Grandis prof. Francesco, titolare di materie giuridiche ed economiche nell'istituto tecnico commerciale « Sommeiller » di Torino;

Fabiano dott. Virgilio, consigliere di 1ª classe nell'amministrazione centrale, segretario aggiunto.

7ª *sottocommissione*:

Sabbatella dott. Francesco, direttore di divisione nell'amministrazione centrale;

Michelotti dott. Giuseppe, ispettore centrale per l'istruzione elementare;

Zanda nata Meloni prof.ssa Lucia, titolare di storia e filosofia nel liceo classico « Visconti » di Roma;

Numis prof. Filiberto, titolare di materie giuridiche ed economiche nell'istituto tecnico commerciale « Terra e Lavoro » di Caserta;

Izzillo dott. Mario, consigliere di 2ª classe nell'amministrazione centrale, segretario aggiunto.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 4 dicembre 1968

Il Ministro: SCAGLIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *febbraio* 1969
Registro n. 16 *Pubblica istruzione, foglio n.* 15

(3747)

Diario delle prove scritte del concorso per esami e per titoli a quattordici posti di vice disegnatore in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto delle soprintendenze alle antichità e belle arti.

Le prove scritte del concorso per esami e per titoli a quattordici posti di vice disegnatore in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto delle soprintendenze alle antichità e belle arti, indetto con decreto ministeriale 22 giugno 1968, avranno luogo nei giorni 1 e 2 ottobre 1969 presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno, 4, Roma, con inizio alle ore 8,30.

(3748)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diario delle prove scritte e grafiche degli esami di abilitazione, indetti con decreto ministeriale 30 gennaio 1969 nella sede di Bolzano

Si da avviso che le sottonotate prove scritte avranno luogo a Bolzano nei giorni indicati:

Classi di esame	Prove	Data esami
I-*bis* - Materie letterarie in lingua tedesca	1ª scritta: tedesco 2ª scritta: latino 3ª scritta: greco	20 maggio 1969 21 maggio 1969 22 maggio 1969
I-*ter* - Lingua e letteratura italiana	scritta: italiano	23 maggio 1969
II - Filosofia, pedagogia; psicologia e storia	scritta	24 maggio 1969
IV - Materie giuridiche ed economiche	scritta	22 maggio 1969
V Lingua e letteratura francese	scritta (versione, dettato)	30 maggio 1969
VI Lingua e letteratura inglese	scritta (versione, dettato)	31 maggio 1969
XI - Ragioneria e tecnica commerciale	scritta	27 maggio 1969
XIII Matematica e fisica	scritta	20 maggio 1969
XV - Scienze naturali, chimica, geografia, merceologia e agraria . . .	scritta	21 maggio 1969
XVII - Geografia generale ed economica	scritta	29 maggio 1969
XXVI - Meccanica, macchine e disegno relativo	scritta grafica	30 maggio 1969 31 maggio 1969
XLIX - Disegno	grafica	28 maggio 1969
LIV - Musica e canto corale	1ª scritta 2ª scritta	29 maggio 1969 31 maggio 1969
LVI-*bis* - Stenografia	1ª scritta 2ª scritta prove pratiche	22 maggio 1969 23 maggio 1969 24 maggio 1969
LVIII - Dattilografia	1ª scritta 2ª scritta prova grafica	27 maggio 1969 28 maggio 1969 29 maggio 1969
E.F. - Educazione fisica	scritta	27 maggio 1969

(3877)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.